

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEGLI AGRİ MARMIFERI

Articolo – 1 –

Oggetto e finalità

- 1) Il presente regolamento disciplina le modalità e le condizioni per consentire la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle risorse minerarie negli agri marmiferi, nel rispetto ed in conformità alle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti.
- 2) Il Comune di Carrara favorisce la razionale e sostenibile utilizzazione delle risorse minerarie, quali marmo e materiali lapidei ornamentali in genere, presenti nel territorio comunale, perseguendo le seguenti finalità:
 - promuovere l'attività di coltivazione delle cave di marmo a sostegno dello sviluppo economico e sociale della città e del territorio e per l'identità stessa di Carrara;
 - riqualificare il sistema estrattivo assicurandone la programmazione anche in rapporto alla disponibilità e qualità delle risorse, in piena conformità agli atti di governo del territorio ed agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica locale e regionale;
 - salvaguardare l'assetto ambientale, paesaggistico ed idrogeologico dei territori interessati in un contesto di sostenibilità dell'attività estrattiva;
 - migliorare sistematicamente le condizioni di sicurezza delle lavorazioni e di tutela della salute dei lavoratori;
 - salvaguardare la salute e la sicurezza delle popolazioni interessate e la vivibilità dei rispettivi territori;
 - riconoscere il ruolo delle imprese del comparto quali attori fondamentali per il nuovo e più funzionale sviluppo della attività di escavazione delle cave, favorendo scelte industriali innovative capaci di valorizzare la materia prima e di garantire qualità e continuità delle produzioni unitamente al miglioramento delle condizioni di sicurezza e dell'assetto ambientale, paesaggistico e idrogeologico, nonché al rafforzamento dei livelli occupazionali;
 - tutelare la risorsa umana rappresentata dai lavoratori delle cave, le loro competenze, le loro conoscenze ed i loro saperi, favorendo nel contempo l'accrescimento di capacità professionale e di mano d'opera qualificata;
 - attivare, nell'ottica di un rilancio complessivo dell'economia locale, idonei strumenti capaci di generare positive ricadute sul processo di trasformazione e lavorazione dei materiali escavati nelle strutture produttive del territorio, con conseguente creazione di valore aggiunto, di nuova occupazione e di maggiori benefici collettivi.

Articolo – 2 –

Natura dei beni

- 1) Sono definiti “agri marmiferi” tutti i terreni su cui insistono le risorse minerarie rinvenute e/o rinvenibili nel suolo e nel sottosuolo del Comune di Carrara, già oggetto di concessione rilasciata ai sensi delle normative succedutesi negli anni, nonché quei terreni oggetto di situazioni e rapporti in cui determinati soggetti ne detengono a qualsiasi titolo il possesso che risulti comunque contestato dal e/o concordato con il Comune.
- 2) Il presente regolamento troverà applicazione anche per i cosiddetti “beni stimati”, di cui all’editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1 Febbraio 1751, laddove venga accertata la loro proprietà pubblica come “agri marmiferi”.
- 3) Gli agri marmiferi come sopra definiti appartengono al patrimonio indisponibile del Comune di Carrara.
- 4) La individuazione dei terreni costituenti gli agri marmiferi avviene tramite ricognizione di tutte le situazioni di cui al precedente comma 1, che i competenti uffici comunali effettuano nei termini previsti dalla normativa regionale vigente in materia di cave, dando comunicazione degli accertamenti effettuati ai titolari delle concessioni e delle autorizzazioni all’escavazione in essere sui terreni medesimi.

Articolo – 3 –

Programmazione dell’attività estrattiva

- 1) L’attività estrattiva può essere svolta nelle aree individuate e localizzate dagli strumenti della pianificazione territoriale regionali, sovracomunali e comunali e dagli strumenti della pianificazione urbanistica comunali, con le modalità, le prescrizioni ed i limiti stabiliti dagli stessi.
- 2) In particolare gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale individuano, sulla base della natura morfologica e giacimentologica delle aree nonché delle loro caratteristiche tecniche e funzionali, l’insieme dei terreni che formano i livelli territoriali ottimali, che possono essere oggetto di concessione e autorizzazione all’esercizio della attività estrattiva.
- 3) Il livello territoriale ottimale può essere costituito da un unico sito estrattivo (cava) o da più siti estrattivi contigui o vicini ed è caratterizzato da un nesso di unitarietà e omogeneità in modo da consentire una coltivazione razionale e sostenibile delle risorse minerarie, assicurando il rispetto della sicurezza delle lavorazioni, la tutela dei lavoratori, la salvaguardia ambientale, paesaggistica e idrogeologica, le esigenze economico-produttive, nonché tenendo conto delle necessità di pertinenze e servizi adeguati a supporto dell’attività estrattiva, delle interferenze con altri livelli territoriali e della presenza di infrastrutture.
- 4) Il Comune svolge un costante monitoraggio delle attività estrattive in esercizio e delle risorse minerarie disponibili, per aggiornare periodicamente il quadro conoscitivo alla base della propria programmazione e provvede ad apportare eventuali modifiche ai livelli territoriali ottimali individuati.

Per tale attività di programmazione il Comune si avvale della collaborazione degli organismi pubblici che hanno competenza in materia, consultando anche le imprese escavatrici e le

loro associazioni di categoria, i tecnici ed i progettisti a vario titolo coinvolti nel comparto estrattivo, i gestori dei servizi pubblici e delle reti infrastrutturali.

Articolo – 4 –

Permesso di ricerca

- 1) La ricerca di risorse minerarie quali marmo e materiali lapidei in genere può essere effettuata solo nelle aree in cui è possibile svolgere attività estrattiva di cui al precedente art. 3 ed è consentita a chi sia munito di un apposito permesso rilasciato dai competenti uffici comunali.

Il Comune può promuovere attività di ricerca anche di propria iniziativa.

- 2) La domanda per ottenere il permesso di ricerca deve essere corredata degli elaborati indicati dalla legge regionale vigente in materia di cave, nonché della documentazione utile a comprovare l'idoneità tecnica, economica e professionale ed i requisiti di onorabilità del richiedente.

In caso di più domande concernenti la stessa area sarà preferito il primo richiedente come risultante dal protocollo comunale, che al riguardo dovrà contenere anche l'indicazione dell'ora di arrivo di ogni domanda.

- 3) La domanda di permesso di ricerca è pubblicata per 15 (quindici) giorni all'albo pretorio e contestualmente sul sito ufficiale dell'Ente.

I soggetti interessati possono proporre, entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della pubblicazione, eventuali osservazioni e opposizioni alla domanda di permesso di ricerca presentata.

- 4) Esaminata la documentazione presentata e le eventuali osservazioni e opposizioni pervenute e valutata l'opportunità della ricerca, il competente ufficio comunale rilascia il permesso concedendo con lo stesso atto al richiedente, qualora l'area oggetto della ricerca appartenga agli agri marmiferi, la disponibilità delle aree a titolo precario e temporaneo.

Prima del rilascio del permesso il richiedente deve costituire, con le modalità previste dalla normativa regionale vigente in materia di cave, apposita garanzia finanziaria per il puntuale adempimento degli obblighi, delle prescrizioni e delle condizioni connessi alla ricerca e alla risistemazione dell'area, nonché per il risarcimento di eventuali danni provocati; l'importo della garanzia sarà stabilito caso per caso sulla base del programma dei lavori previsti e della perizia di stima della risistemazione.

- 5) Il provvedimento di rilascio del permesso di ricerca deve contenere:
 - a) la delimitazione dell'area interessata;
 - b) l'indicazione dei mezzi da adoperare;
 - c) l'obbligo di risistemazione dell'area;
 - d) il termine di validità del permesso, che comunque non può essere superiore a 2 (due) anni non prorogabili né rinnovabili;
 - e) le prescrizioni, obblighi, vincoli e condizioni per lo svolgimento dell'attività di ricerca e per la conseguente risistemazione dell'area;
 - f) gli estremi della cauzione rilasciata e le condizioni e modalità di restituzione della stessa.

- 6) Nell'esercizio dell'attività di ricerca è fatto divieto di procedere alla commercializzazione, a qualsiasi titolo, del materiale estratto, che, nel caso in cui l'area oggetto della ricerca appartenga agli agri marmiferi, rimane di proprietà del Comune. Qualora il programma dei lavori di ricerca e risistemazione dell'area evidenzi l'impossibilità di utilizzazione del materiale, in tutto o parte, a tal fine, tale materiale può essere commercializzato dal titolare del permesso di ricerca; il ricavato, detratte le spese, è corrisposto al Comune.
Il ricercatore trasmette al Comune ogni sei mesi una relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti.
- 7) Nel caso in cui i competenti uffici comunali riscontrino gravi inadempienze alle prescrizioni, obblighi, vincoli e condizioni stabiliti nel permesso di ricerca, il Comune adotta il provvedimento di decadenza.
- 8) Nel corso della durata delle attività di ricerca, il Comune può procedere a ridurre, per sopraggiunte ragioni di interesse pubblico, la superficie prevista nel permesso.
- 9) Alla scadenza del termine di validità del permesso, il ricercatore comunica al Comune l'esito della ricerca.
L'esito della ricerca si considera favorevole soltanto nel caso di accertamento delle condizioni necessarie per lo svolgimento di attività estrattiva di marmo e materiale lapideo in blocchi per usi ornamentali.
In tal caso, qualora l'area oggetto della ricerca appartenga agli agri marmiferi, il ricercatore può chiedere al Comune l'avvio del procedimento per il rilascio della concessione di cui al successivo art. 6.
- 10) Il ricercatore, nel caso non ottenga la concessione a seguito della procedura di gara ad evidenza pubblica cui lui stesso abbia partecipato, ha diritto a conseguire, da parte dell'aggiudicatario della procedura medesima, un indennizzo pari al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di ricerca, maggiorato del 20% a titolo di premio per la scoperta del giacimento.
Se la procedura non viene avviata oppure non si conclude per qualsiasi motivo, il ricercatore non ha diritto a nessun indennizzo.

Articolo – 5 –

Concessione di coltivazione

- 1) La coltivazione e l'utilizzazione delle risorse minerarie negli agri marmiferi, in quanto aree che comunque appartengono al patrimonio indisponibile del Comune, si esercitano attraverso lo strumento della concessione amministrativa, a titolo oneroso ed a tempo determinato, regolata dalle disposizioni seguenti.
- 2) La concessione costituisce il titolo di disponibilità delle aree indispensabile per il rilascio della autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva prevista dalla normativa regionale vigente in materia di cave.
- 3) Oggetto della concessione è il sito estrattivo (cava) o un insieme di siti estrattivi costituenti il livello territoriale ottimale per garantire lo sfruttamento razionale e sostenibile delle risorse appartenenti agli agri marmiferi, dato in uso al concessionario per l'esercizio della

attività estrattiva e delle attività di servizio e di supporto della medesima, finalizzata alla produzione ed asportazione di materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) e conseguentemente di materiali detritici derivati dalla loro escavazione.

- 4) La concessione è rilasciata a seguito di esperimento di procedura di gara ad evidenza pubblica in conformità a quanto disposto dal successivo art. 6.
- 5) La concessione ha una durata fino a 25 (venticinque) anni e non può essere prorogata o rinnovata neppure tacitamente.

La durata della concessione può essere incrementata di 2 (due) anni se l'aggiudicatario risulta registrato ai sensi del Reg. CE 1221/2009.

Alla scadenza della concessione decade anche l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva.

- 6) La concessione rilasciata a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica non è in alcun modo trasferibile, né per atto tra vivi né per successione ed il concessionario è tenuto ad esercitare direttamente la coltivazione del livello territoriale ottimale oggetto della concessione. Sono perciò vietati la cessione, la sub concessione in qualsiasi forma, l'affitto e l'appalto della coltivazione, salvo il caso di trasferimento di azienda o di un suo ramo a soggetti in possesso degli stessi requisiti previsti per l'aggiudicatario della gara. E' invece consentito l'appalto di singole operazioni quali, ad esempio, la pulizia dei piazzali e la messa in sicurezza di tecchie, strapiombi e zone pericolose, la realizzazione di impianti tecnologici, l'asportazione dei materiali estratti, la realizzazione e manutenzione delle strade di arroccamento, l'edificazione di fabbricati di servizio.

Articolo – 6 –

Procedimento per il rilascio della concessione

- 1) Sulla base di quanto indicato dagli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui al precedente art. 3, il Consiglio Comunale stabilisce i livelli territoriali ottimali per i quali si può procedere all'affidamento delle concessioni per la loro coltivazione e utilizzazione.
- 2) Ai fini del rilascio della concessione, il Comune avvia una procedura di gara ad evidenza pubblica secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, garantendone la massima pubblicità.

La procedura è regolata dalla normativa in materia di gare pubbliche e dalle seguenti disposizioni.

Il bando di gara indicherà i requisiti di carattere generale, individuati in analogia a quanto previsto dal Codice dei Contratti, nonché quelli di idoneità tecnica, economica e professionale che i soggetti interessati dovranno possedere per l'ammissione alla gara.

Al bando di gara sarà allegata la planimetria aggiornata del livello territoriale ottimale da concedere in uso, con una relazione contenente le caratteristiche ed i dati tecnici dello stesso.

Sarà altresì allegato lo schema tipo dell'atto di convenzione che il soggetto aggiudicatario della gara dovrà stipulare con il Comune ai sensi del successivo art. 9.

Nel bando di gara dovrà essere indicato:

- a) l'importo dell'indennizzo da corrispondere da parte dell'aggiudicatario della procedura al titolare del permesso di ricerca nel caso di cui al comma 10 del precedente art. 4;
 - b) l'importo relativo al valore residuo dei beni strumentali funzionali all'esercizio dell'attività estrattiva, degli altri investimenti realizzati e delle spese sostenute per la disponibilità dell'area non ancora ammortizzate che il soggetto aggiudicatario della procedura è tenuto a corrispondere al concessionario uscente ai sensi del successivo art. 8;
 - c) l'ammontare del canone di concessione annuo posto a base di gara;
 - d) l'esplicita previsione che il canone di concessione potrà essere oggetto di aggiornamento e revisione ai sensi del successivo art. 14;
 - e) la durata della concessione;
 - f) l'ammontare della cauzione provvisoria per la partecipazione alla procedura di gara e le condizioni e modalità di restituzione della stessa;
 - g) l'impegno a costituire, con le modalità di cui alla normativa regionale vigente in materia di cave per il rilascio della autorizzazione alla escavazione, la garanzia finanziaria per il rispetto degli obblighi scaturenti dalla concessione per un importo pari all'ammontare di una annualità del canone di concessione come risultante all'esito della procedura di gara;
 - h) l'impegno ad osservare tutti gli obblighi e le prescrizioni contenuti nello schema tipo di atto di convenzione allegato al bando;
 - l) specifica clausola sociale volta ad assicurare la stabilità del personale impiegato dal concessionario uscente e l'applicazione di condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il settore lapideo e del relativo contratto territoriale integrativo provinciale.
- 3) Ai fini di ampliare la concorrenza e di diversificare e minimizzare i rischi per la Pubblica Amministrazione, il bando di gara dovrà altresì indicare l'esclusione dalla procedure di gara di quei soggetti che si trovino nelle condizioni stabilite dal Consiglio Comunale con l'atto di cui al precedente comma 1, relativamente ai limiti di affidamento in concessione ad un unico operatore economico di un certo numero di livelli territoriali ottimali e/o di un certo quantitativo di materiale estraibile, nonché relativamente alle conseguenze derivanti da provvedimenti di decadenza delle concessioni.
- 4) Ai fini della partecipazione alla procedura di gara i soggetti interessati devono presentare un progetto di fattibilità tecnica ed economica contenente la seguente documentazione:
- a) progetto preliminare di coltivazione comprensivo di descrizione delle attività e degli impianti di prima lavorazione e del relativo studio preliminare ambientale;
 - b) piano industriale relativo alle ricadute socio-economiche ed occupazionali anche in una logica di filiera, con interventi che garantiscono ulteriori fasi di lavorazione dei materiali da taglio per usi ornamentali estratti nel sistema produttivo locale;
 - c) piano economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione;
 - d) progetto di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area al termine della concessione, con relativa perizia di stima;
 - e) relazione sulle opere di urbanizzazione;
 - f) eventuali certificazioni che qualificano il processo produttivo, la gestione ambientale e sociale dell'impresa;

- g) offerta relativa al canone di concessione annuo indicato nel bando di gara, che è ammessa solo al rialzo.
- 5) Per la selezione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica presentati, acquisito il parere del Nucleo tecnico di valutazione previsto dalla vigente normativa regionale in materia di cave, saranno valutati prioritariamente i seguenti elementi:
- a) ricadute ambientali, con particolare riguardo a modalità di lavorazione che tendano a contenere i volumi da abbattere e ad incrementare la resa produttiva;
 - b) ricadute socio-economiche del piano industriale;
 - c) effetti occupazionali;
 - d) natura ed ammontare degli investimenti di cui al relativo piano economico-finanziario;
 - e) possesso di certificazioni che qualificano il processo produttivo e la gestione ambientale e sociale dell'impresa;
 - f) ammontare del canone di concessione annuo offerto dai partecipanti.

L'ordine di priorità e la pesatura degli elementi suddetti saranno disposti con il bando di gara sulla base degli indirizzi determinati dal Consiglio Comunale con l'atto di cui al precedente comma 1).

- 6) A seguito della selezione effettuata, viene formulata una graduatoria dei progetti ritenuti idonei, che ha validità triennale.
- 7) Il soggetto, il cui progetto risulta primo tra quelli selezionati, è tenuto a presentare, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di approvazione della graduatoria, domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, corredata da tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente.
- Tale documentazione, in particolare il progetto definitivo di coltivazione, dovrà essere conforme a quanto presentato in sede di gara e sviluppare con maggior dettaglio quanto presentato in sede di gara.
- 8) Il rilascio della concessione è subordinato alla approvazione della domanda di autorizzazione, in modo che i due titoli vengano rilasciati in un rapporto di interdipendenza. Qualora il soggetto interessato non provveda, nel termine indicato, a presentare la domanda di autorizzazione o questa non venga approvata, la concessione non viene rilasciata e si procederà allo scorrimento della graduatoria di cui al precedente comma 4.
- 9) Il mancato assolvimento degli eventuali adempimenti nei confronti del titolare del permesso di ricerca e del concessionario uscente indicati nel bando di gara costituisce causa di decadenza della concessione.

Articolo -7-

Disposizioni per la coltivazione di livelli territoriali ottimali in cui coesistono agri marmiferi e beni di natura giuridica diversa

- 1) In conformità a quanto previsto dal comma 3 del precedente art.3, qualora l'estensione degli agri marmiferi non superi il 30% della superficie totale di un livello territoriale ottimale, si procede all'affidamento diretto della concessione degli stessi agri al soggetto titolare della disponibilità giuridica della parte restante del livello medesimo, affidamento che costituisce

presupposto per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della vigente normativa regionale in materia di cave.

2) Qualora l'estensione degli agri marmiferi superi invece il 30% della superficie totale di un livello territoriale ottimale, si attiva la procedura di gara ad evidenza pubblica per il rilascio della relativa concessione su tali agri disponendo nel contempo la costituzione di consorzi obbligatori, previsti dalla vigente normativa regionale in materia di cave, tra il vincitore della procedura di gara ed il soggetto titolare della disponibilità giuridica della parte restante del medesimo livello. In tal caso, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, con tutta la relativa documentazione, per partecipare alla procedura di gara deve far riferimento all'intero livello territoriale ottimale di cui trattasi.

3) La domanda di autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, corredata da tutta la documentazione prevista dalla normativa regionale in materia di cave, deve essere presentata dal consorzio disposto ai sensi del precedente comma 2.

L'approvazione della domanda di autorizzazione costituisce condizione per il rilascio della concessione al vincitore della procedura di gara, mentre il rilascio della concessione costituisce presupposto per il rilascio dell'autorizzazione all'escavazione.

4) Nella fattispecie di cui ai precedenti commi 1 e 2, qualora il soggetto titolare della disponibilità giuridica dei beni diversi dagli agri marmiferi non intenda esercitare l'attività di coltivazione sul livello territoriale ottimale né trasferire a terzi tale facoltà, viene disposto il passaggio degli stessi beni al patrimonio indisponibile comunale ai sensi dell'art. 45 del r.d. n.1443/1927.

A tal fine il soggetto interessato viene invitato a manifestare, entro un termine determinato, la volontà di esercitare l'attività di coltivazione sul livello territoriale ottimale o di cedere a terzi la disponibilità giuridica dei beni di cui trattasi per la costituzione del consorzio. Decorso inutilmente il termine assegnato, viene disposta l'acquisizione dei beni al patrimonio indisponibile del Comune, previo indennizzo.

Articolo – 8 –

Rapporti con il concessionario uscente

1) Prima dell'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica, il Comune stipula una convenzione con il concessionario uscente, in cui vengono indicati i valori residui dei beni presenti in cava strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva, degli altri investimenti, nonché le spese sostenute per la disponibilità dell'area a quel momento non ammortizzate.

2) Per i beni strumentali all'esercizio dell'attività estrattiva il concessionario uscente presenta una perizia redatta da professionista abilitato che, tenuto conto delle risultanze del piano di ammortamento dell'ultimo bilancio approvato, esprimerà il valore residuo di tali beni rapportato al loro effettivo grado di funzionamento.

Per gli altri investimenti saranno presi a riferimento i dati del piano di ammortamento dell'ultimo bilancio approvato.

I dati e le perizie presentate dal concessionario uscente saranno valutati da una commissione di esperti, anche esterni al Comune, appositamente nominata dal competente settore comunale, che provvederà ad avallarli o a chiederne la rettifica anche in contraddittorio con

lo stesso concessionario. All'esito di tale istruttoria, ove non si dovesse pervenire alla stipula della convenzione di cui al comma 1 del presente articolo, il Comune provvederà comunque alla definizione del procedimento in via autoritativa, con conseguente obbligo del concessionario uscente a rilasciare l'area oggetto della procedura di gara da avviare.

- 3) L'importo determinato con la modalità di cui ai commi precedenti viene inserito nel bando di gara e deve essere corrisposto al concessionario uscente da parte del soggetto aggiudicatario della procedura prima del rilascio della concessione.

Articolo – 9 –

Contenuti della concessione

- 1) Il Comune, all'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica di cui al precedente art. 6, rilascia al soggetto aggiudicatario apposito atto di concessione. Con il concessionario sarà altresì stipulato un atto di convenzione, che deve contenere:
 - a) l'indicazione del concessionario e del suo domicilio, che dovrà essere stabilito ed eletto nel Comune di Carrara;
 - b) la localizzazione del livello territoriale ottimale e delle eventuali pertinenze oggetto della concessione, con la superficie ed i confini;
 - c) l'oggetto dell'attività estrattiva e le prescrizioni e condizioni relative al progetto di coltivazione cui è subordinata la concessione e il suo mantenimento;
 - d) la data di scadenza della concessione con la esplicita previsione che a tale scadenza decadrà anche l'autorizzazione all'escavazione;
 - e) l'obbligo del pagamento del canone di concessione nell'importo risultante dalla procedura di gara e in quello che sarà rideterminato, in aumento o in diminuzione, a seguito della verifica e dell'aggiornamento di cui al successivo art. 14;
 - f) l'obbligo del versamento del contributo di estrazione di cui alla normativa regionale in materia di cave;
 - g) la previsione che, qualora nel corso della durata dell'autorizzazione all'escavazione non sia rinnovata l'autorizzazione paesaggistica con validità quinquennale di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, tale mancato rinnovo comporti anche la decadenza della concessione;
 - h) le prescrizioni per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale delle aree alla scadenza della concessione;
 - i) gli estremi della garanzia finanziaria costituita per il rispetto degli obblighi scaturenti dalla concessione di cui alla lett. g), comma 2) del precedente art. 6;
 - j) l'osservanza degli obblighi previsti dal successivo art. 11;
 - k) gli estremi dell'avvenuto assolvimento degli adempimenti nei confronti del titolare del permesso di ricerca o del concessionario uscente di cui alla procedura di gara;
 - l) l'indicazione delle cause di decadenza di cui al successivo art. 17;
 - m) l'ipotesi in cui si applica la penale di cui al successivo art.17, comma 3;
 - n) la disciplina del trattamento e dello smaltimento dei materiali derivati dalla escavazione dei materiali per usi ornamentali (blocchi) in conformità a quanto

previsto dal piano di coltivazione autorizzato ed in base alle disposizioni normative della Regione Toscana in materia;

- o) gli ulteriori obblighi e condizioni cui il Comune subordina il rilascio e il mantenimento della concessione ivi compreso il pagamento dell'eventuale corrispettivo di cui ai commi 2 e 3 del successivo art. 20, nonché del canone di cui al comma 4 dello stesso articolo.
- 2) Le spese del procedimento concessorio e quelle per la stipula dell'atto di convenzione, compresa la registrazione ai sensi di legge, sono a carico del concessionario.

Articolo – 10 –

Consegna dell'area

- 1) Dopo la stipula dell'atto di convenzione, il competente ufficio comunale provvederà, in contraddittorio con il concessionario, a delimitare l'area concessa riportandola in apposita tavola grafica; tale tavola, sottoscritta anche dal concessionario, sarà conservata agli atti d'ufficio e prevale rispetto a qualsiasi altra diversa individuazione.
- 2) Sarà quindi effettuata la consegna dell'area mediante apposito verbale in cui si darà atto delle operazioni eseguite e dello stato dei luoghi, corredato da idonea documentazione fotografica.

Articolo – 11 –

Obblighi del concessionario

- 1) Oltre agli obblighi già contenuti negli articoli precedenti, la permanenza ed il mantenimento della concessione sono subordinati all'osservanza di quanto segue:
 - a) l'obbligo di sottoscrizione dell'atto di convenzione di cui al precedente art. 9;
 - b) l'area concessa è indivisibile per cui non è possibile nessun tipo di frazionamento per qualsivoglia motivo;
 - c) il concessionario è unico responsabile dei danni derivati dall'utilizzo dell'area concessa e della sua mancata custodia;
 - d) l'area concessa deve essere tenuta in attività; si considera inattiva l'area quando non sia lavorata per almeno 180 (centottanta) giorni consecutivamente, salvo i casi di eventi eccezionali e/o di forza maggiore; in tali casi il concessionario dovrà dare sollecita e formale comunicazione al Comune, il cui ufficio competente potrà autorizzare la sospensione delle lavorazioni per un periodo determinato qualora accerti la sussistenza degli eventi comunicati;
 - e) l'obbligo di produzione minima annuale; per produzione minima annuale si intende l'asportazione di materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) pari almeno al 50% di quanto previsto nelle fasi del piano di coltivazione autorizzato;
 - f) l'obbligo di far fronte a tutti gli adempimenti relativi alla imposizione tributaria previsti dalle vigenti normative;

- g) l'obbligo del rispetto di tutte le obbligazioni assunte in sede di gara e di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell'atto di convenzione;
- h) l'obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione del Comune per poter iscrivere, ove consentito dall'ordinamento vigente, ipoteca sul livello territoriale ottimale oggetto della concessione, limitatamente alla durata della stessa. Qualsiasi eventuale atto di pignoramento immobiliare riguardante la concessione dovrà essere notificato anche al Comune. L'aggiudicatario di eventuali procedure esecutive dovrà possedere i requisiti di capacità tecnica e morale richiesti e subentrerà per la durata residua della concessione in tutti i diritti e obblighi a favore ed a carico del precedente concessionario risultanti dall'atto di convenzione e dovrà inoltre accollarsi le eventuali pendenze economiche con il Comune. Le stesse disposizioni, in quanto compatibili, si applicheranno in caso di procedure di concordato preventivo riguardanti il concessionario.

Articolo – 12 –

Oneri per la coltivazione

- 1) Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone annuo determinato innanzitutto in relazione al valore di mercato della produzione oggetto della concessione, secondo le previsioni dell'art. 32, comma 8, della L. 23/12/1994 n. 724 e, più in generale, della disciplina vigente in materia di beni patrimoniali pubblici, nonché in relazione alle disposizioni di cui alla normativa regionale vigente in materia di cave e con i criteri e le modalità specificate nei successivi artt. 13 e 14 del presente regolamento.
- 2) Il concessionario, nella sua qualità di soggetto titolare dell'autorizzazione all'escavazione, è altresì tenuto a corrispondere il contributo di estrazione previsto dalla normativa regionale vigente in materia di cave, sia sui materiali da taglio per usi ornamentali, cioè i blocchi nelle loro diverse tipologie produttive, sia sui derivati dei materiali da taglio, cioè i detriti derivanti dalla escavazione dei blocchi. Tale contributo di estrazione è regolato dalle disposizioni dettate dal vigente regolamento comunale per la gestione e riscossione del contributo stesso.
- 3) Il concessionario, qualora ne sussistano le condizioni, è altresì tenuto al pagamento del corrispettivo di cui ai commi 2 e 3 del successivo art. 20, nonché del canone di cui al comma 4 dello stesso articolo.

Articolo – 13 –

Il canone

- 1) Il concessionario è tenuto, in ragione del possesso e dello sfruttamento economico delle aree appartenenti al patrimonio indisponibile comunale oggetto della concessione, a corrispondere un canone annuo, che rappresenta un'entrata di natura patrimoniale dovuta al Comune ed è priva di vincoli di destinazione.

- 2) Il canone annuo, che deve essere posto a base di gara ed il cui ammontare risulterà quindi all'esito della stessa, è determinato tenendo conto del valore medio di mercato dei materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) da estrarre nell'area oggetto della concessione, valore cui si applica l'aliquota percentuale fissata dal competente organo comunale entro il limite consentito dalla normativa regionale vigente in materia di cave, nonché tenendo conto della stima della quantità degli stessi materiali che potranno essere estratti per tutta la durata della concessione.
- 3) Per valore medio di mercato si intende il valore unitario medio della produzione a tonnellata basato sui prezzi di mercato stabiliti dall'Osservatorio del Marmo di cui al successivo art. 25, di ciascuna qualità e tipologia produttiva dei materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) da estrarre nell'area oggetto di concessione.
Per determinare tale valore si fa riferimento unicamente ai prezzi/valori dei materiali nel libero mercato, secondo le regole della domanda e dell'offerta in regime di libera contrattazione commerciale e di libera concorrenza, senza tener conto di logiche d'impresa e strategie commerciali basate su accordi o rapporti commerciali particolari e privilegiati.
Il valore unitario medio di mercato della produzione a tonnellata deve essere determinato quale prezzo di vendita del materiale grezzo come se fosse in cava, cioè nelle condizioni che assume al termine del ciclo produttivo della escavazione indipendentemente dal luogo in cui l'operazione di vendita viene svolta e dalle modalità con cui viene effettuata.
- 4) L'aliquota percentuale da applicare al valore unitario medio di mercato della produzione a tonnellata viene fissata in ragione:
 - a) della natura del bene e delle caratteristiche dell'attività oggetto della concessione, cioè del fatto che viene concesso l'uso di una parte del patrimonio indisponibile del Comune per lo sfruttamento di risorse non riproducibili ed esauribili;
 - b) della necessità di perequazione e compensazione tra lo sviluppo economico che l'attività estrattiva può e deve assicurare e l'oggettivo impatto che la stessa produce sul territorio;
 - c) del complessivo andamento economico-produttivo del comparto estrattivo;
 - d) della situazione economico-finanziaria dell'Ente, su cui incidono fortemente i costi e le spese pubbliche derivanti dall'esercizio dell'attività estrattiva.
- 5) Per la stima della quantità dei materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) da estrarre nel corso della durata della concessione si tiene conto dei dati storici delle produzioni di tali materiali in possesso del Comune per ciascuno dei siti estrattivi che costituiscono il livello territoriale ottimale oggetto della concessione, della valutazione giacimentologica dei medesimi siti e delle indicazioni sui fabbisogni e sugli obiettivi di produzione contenuti negli strumenti della pianificazione territoriale e della pianificazione urbanistica regionali e comunali. La quantità di materiali da estrarre così stimata sarà rapportata ad una media annuale in base alla durata della concessione.
- 6) Prima dell'avvio della procedura di gara ad evidenza pubblica, i competenti uffici comunali provvedono a determinare, sulla base di quanto previsto dai commi precedenti, il canone di concessione annuo da porre a base di gara, procedendo nel modo seguente:
 - a) viene dapprima stimato il valore unitario medio della produzione a tonnellata dei materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) da estrarre stabilendo per ogni livello territoriale ottimale, in base ai dati in possesso del Comune acquisiti con

- apposita istruttoria, le qualità e le tipologie produttive, con le relative caratteristiche merceologiche, dei materiali stessi nella loro distribuzione proporzionale; individuando poi, in base ai dati forniti dall'Osservatorio del Marmo di cui al successivo art. 25, i prezzi di mercato per ciascuna qualità e tipologia produttiva come sopra stabilite; applicando infine i prezzi individuati alle qualità e tipologie produttive in base alle percentuali a ciascuna attribuite;
- b) al valore unitario medio di mercato della produzione a tonnellata dei materiali di cui trattasi viene quindi applicata l'aliquota percentuale che il competente organo comunale avrà fissato in conformità a quanto previsto dal precedente comma 4) ;
 - c) l'importo così ottenuto viene infine moltiplicato per la media annua della quantità dei materiali da estrarre come stimata ai sensi del precedente comma 5).
- 7) Il canone di concessione annuo così determinato viene posto a base di gara e sarà oggetto solo di offerte al rialzo, come precisato al precedente art. 6.

Articolo – 14 –

Aggiornamento e revisione del canone

- 1) Il Comune provvederà a verificare ed eventualmente ad aggiornare, in aumento o in diminuzione, il canone di concessione annuo per ogni singolo livello territoriale ottimale solo a seguito di circostanze sopravvenute, oggettive, imprevedibili e non meramente transitorie e comunque tali da determinare una modifica dei singoli parametri su cui è basata la determinazione del canone e ciò tanto con riferimento alla concreta offerta presentata quanto con riferimento alle stime poste a base di gara. Le modifiche dei parametri assumeranno rilievo ove determinino, in aumento o diminuzione, una variazione del canone superiore al 5%; in tale eventualità il canone sarà rideterminato tenendo conto solo dell'eccedenza rispetto a tale soglia.
- 2) Le verifiche ed i conseguenti eventuali aggiornamenti saranno effettuati con le stesse modalità previste dal precedente art. 13 per la determinazione del canone di concessione annuo.
- 3) Gli eventuali aggiornamenti si applicheranno con riferimento all'anno successivo a quello in cui vengono determinati.
- 4) Fermo restando quanto precede, il canone di concessione annuo sarà comunque soggetto a rivalutazione, con decorrenza dall'anno successivo a quello di inizio della concessione, secondo l'indice ISTAT per i prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC).
- 5) Il Comune, qualora per qualsiasi ragione venga a trovarsi nella impossibilità di applicare il contributo di estrazione di cui alla normativa regionale vigente in materia di cave, procederà, con disposizione avente effetti dalla data di stipula della concessione, ad adottare misure esclusivamente finalizzate a compensare i minori introiti causati da tale mancata applicazione, trattandosi di sfruttamento di risorse non riproducibili ed esauribili, intervenendo sulle misure dell'aliquota applicata al canone di concessione in essere ed includendo nella determinazione dell'ammontare del canone stesso anche i derivati dei materiali da taglio (detriti); in questo caso i criteri di valutazione della produzione detritica saranno determinati da apposito regolamento approvato dal competente organo comunale.

Tali misure potranno anche tener conto di nuovi eventuali interventi legislativi in materia.

Articolo – 15 –

Modalità di pagamento degli oneri

- 1) Il pagamento del canone di concessione annuo come risultante all'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica deve essere effettuato dal concessionario in rate mensili a seguito di apposita documentazione emessa dai competenti uffici comunali.
- 2) Il concessionario è comunque tenuto a far transitare i mezzi che trasportano dalle cave al piano i materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) dalle pesche pubbliche comunali per gli accertamenti relativi alle quantità e tipologie degli stessi, necessari per il costante monitoraggio sull'andamento delle attività di escavazione nei singoli siti estrattivi, per l'applicazione del contributo di estrazione sui medesimi materiali previsto dalla normativa regionale vigente in materia di cave, per il controllo sulla tracciabilità dei materiali da lavorare nel sistema produttivo locale, nonché per l'assolvimento degli obblighi informativi posti a carico del Comune dalla stessa normativa regionale.
- 3) Con l'entrata in vigore del presente regolamento non saranno più applicati per i materiali lapidei i diritti di pesatura nonché le altre voci fino ad oggi fatturate in base ad accordi, usi e consuetudini succedutisi nel tempo.
- 4) Il mancato pagamento del canone di concessione comporta, oltre quanto previsto dalla lett. a) del 1° comma del successivo art. 17 ai fini della decadenza della concessione, la riscossione coattiva delle somme non pagate ai sensi della vigente normativa in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
- 5) Il pagamento del contributo di estrazione previsto dalla normativa regionale vigente in materia di cave sui materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) e sui derivati dei materiali da taglio, che il concessionario è tenuto ad eseguire nella sua qualità di soggetto titolare della autorizzazione all'escavazione, deve essere effettuato secondo le disposizioni dettate dal vigente regolamento comunale per la gestione e la riscossione del contributo stesso, disposizioni che si applicano anche per i casi di mancato pagamento.

Articolo – 16 –

Rinuncia alla concessione

- 1) Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione al Comune tramite posta elettronica certificata e/o altro mezzo consentito dalla normativa vigente. La rinuncia produce effetto dalla data di ricezione della relativa comunicazione. Il rinunciante è costituito custode dell'area e non può modificarne lo stato né svolgere lavori di coltivazione. Il rinunciante è tenuto ad eseguire tutte le opere di risistemazione per la definitiva messa in sicurezza e il reinserimento ambientale dell'area, in conformità a quanto prescritto nell'atto di convenzione e nella autorizzazione all'escavazione.
- 2) La rinuncia è correlata al pagamento, da parte del concessionario rinunciante, di un indennizzo pari all'ammontare del canone di concessione annuo in essere, rapportato al

periodo intercorrente tra la data di ricezione della relativa comunicazione e la data di riaffidamento dell'area oggetto della concessione ai sensi del successivo art. 18 e comunque non superiore ad una annualità del canone stesso.

Articolo – 17 –

Decadenza della concessione

- 1) Sono cause di decadenza:
 - a) la mancata sottoscrizione da parte del concessionario dell'atto di convenzione di cui al precedente art. 9 del presente regolamento;
 - b) il mancato pagamento del canone di concessione per un importo pari a quanto fatturato nei dodici mesi precedenti il primo mancato e/o irregolare pagamento, tenendo conto anche degli eventuali rateizzi in corso;
 - c) l'inattività dell'area oggetto di concessione ai sensi del precedente art. 10, lettera d);
 - d) la produzione annuale di materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) inferiore al 50% di quanto previsto nelle fasi del piano di coltivazione autorizzato;
 - e) le gravi inadempienze alla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, o ambientale, o paesaggistica, o idraulica, o idrogeologica, accertate e comunicate dai rispettivi organi competenti;
 - f) l'inadempimento degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dalla concessione;
 - g) l'inosservanza del piano industriale presentato in sede di gara per l'assegnazione della concessione;
 - h) gli atti di cessione, trasferimento e sub concessione della concessione salvo il caso di trasferimento d'azienda o di un suo ramo a soggetti in possesso dei requisiti previsti per il concessionario;
 - i) l'affitto dell'area concessa o parte di essa;
 - j) il fallimento del concessionario;
 - k) il mancato assolvimento degli adempimenti nei confronti del titolare del permesso di ricerca o del concessionario uscente di cui alla procedura di gara;
 - l) la sospensione dell'autorizzazione all'escavazione disposta ai sensi della normativa regionale vigente in materia di cave per un periodo superiore a un anno;
 - m) la dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione e/o comunque la cessazione della autorizzazione all'escavazione di cui alla normativa regionale vigente in materia di cave.
- 2) Rilevate le cause di decadenza, il competente ufficio comunale emette formale contestazione dell'addebito nei confronti del concessionario trasgressore, notificandola ai sensi di legge, con assegnazione di un termine di 30 (trenta) giorni per la presentazione di controdeduzioni. Ove le controdeduzioni non vengano presentate o, se presentate, non siano ritenute meritevoli di accoglimento, il Comune assume il provvedimento definitivo di decadenza, che dovrà anch'esso essere notificato al concessionario nelle forme di legge.
- 3) Il Comune, ove ritenga possibile la prosecuzione del rapporto con il concessionario, può tuttavia decidere, in luogo della dichiarazione di decadenza e limitatamente ai casi di cui alle lettere c), e), f) del precedente comma 1, l'irrogazione di una penale, in misura compresa tra

€50.000,00 ed €500.000,00, da determinarsi in relazione alla gravità dell'inadempimento e all'entità delle conseguenze derivanti, ferma restando la necessità che il concessionario elimini l'inadempimento. Ove la penale non sia corrisposta nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di irrogazione, la decadenza è dichiarata senz'altro indugio e senza necessità di previa comunicazione procedimentale.

Articolo – 18 –

Riaffidamento delle aree

- 1) In caso di rinuncia, di decadenza e in tutti i casi di scadenza della concessione, l'area interessata sarà nuovamente concessa mediante il procedimento di cui al precedente art. 6, fatta salva l'ipotesi di scorrimento della graduatoria prevista dallo stesso articolo.
- 2) Prima del riaffidamento il Comune valuterà, in base all'attività di programmazione di cui al comma 4 del precedente art. 3, se apportare modifiche ai livelli territoriali ottimali da riaffidare in concessione.

Articolo – 19 –

Coltivazione degli agri marmiferi a mezzo di società pubblica o mista pubblica-privata

- 1) La coltivazione degli agri marmiferi, che costituiscono una risorsa fondamentale per il Comune strettamente connessa e strumentale al perseguimento dei propri fini istituzionali, implica l'esercizio di attività che incidono direttamente sull'assetto e l'utilizzo del territorio nonché sullo sviluppo socio-economico locale.
- 2) Il Comune si riserva pertanto la possibilità di affidare la coltivazione degli agri marmiferi anche a società di capitali pubblica o mista pubblico-privata, anche a prevalente capitale privato, ove ciò non contrasti con i principi comunitari e con la normativa nazionale e regionale in materia.
- 3) Nel caso di eventuale affidamento a società mista pubblico-privata, al cui socio privato si intendono attribuire specifici compiti operativi connessi alla gestione, la scelta di tale socio dovrà avvenire esclusivamente mediante procedura di gara ad evidenza pubblica a doppio oggetto, cioè tenendo conto dei requisiti soggettivi e della rilevanza del piano industriale presentato.
- 4) L'affidamento potrà avvenire in base a specifico procedimento ed ai relativi provvedimenti dei competenti organi comunali e l'attività di coltivazione sarà disciplinata con apposita convenzione in conformità alle disposizioni del presente regolamento ove compatibili.

Rapporti tra concessionari e Comune

- 1) La coltivazione di aree contigue o vicine ricomprese in siti estrattivi diversi e oggetto di diverse concessioni, ove ciò appaia necessario al fine di assicurare un più razionale sfruttamento delle risorse e comunque ogni qual volta ricorrano ragioni di sicurezza, deve essere attuata, in mancanza di accordo tra i concessionari, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale per la disciplina delle interferenze tra le attività di coltivazione delle cave a confine, ferma restando la possibilità per il Comune di promuovere o disporre la costituzione di consorzi volontari e/o obbligatori secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia.
- 2) Le aree di agri marmiferi non oggetto di concessione e non coltivate, poste a confine con più siti estrattivi e non aventi valenza idraulica, possono essere usate dalle cave frontiste per lo stoccaggio temporaneo dei materiali detritici derivati dalla escavazione e per la viabilità comune, nel rispetto degli strumenti della pianificazione urbanistica e dei vincoli ambientali, paesaggistici e idrogeologici, con i limiti e con le modalità previste dai piani di coltivazione autorizzati; sono a carico dei concessionari interessati gli interventi di sicurezza e di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di tali aree, nonché i relativi corrispettivi economici per occupazione di suolo pubblico.
- 3) Per specifiche esigenze legate a lavori di messa in sicurezza e di bonifica espressamente previsti e disciplinati dai piani di coltivazione autorizzati e/o disposti da provvedimenti dei competenti organi di polizia mineraria, il concessionario, anche in qualità di soggetto titolare dell'autorizzazione all'escavazione, può chiedere al Comune la disponibilità di aree confinanti e contigue a quelle oggetto dei lavori da realizzare, appartenenti ad agri marmiferi non concessi e non utilizzati, previo pagamento di corrispettivi economici per occupazione di suolo pubblico.

La disponibilità è concessa previa le necessarie verifiche da parte del competente ufficio comunale, limitatamente al periodo strettamente necessario all'esecuzione dei lavori.

Eventuali materiali che dovessero essere prodotti ed asportati a seguito di tali lavori saranno assoggettati al pagamento del canone di concessione e del contributo di estrazione regionale da parte del concessionario richiedente.

- 4) Nel corso della durata della concessione, qualora sorgano specifiche e comprovate esigenze per una più funzionale e sicura gestione delle attività di servizio e supporto alla escavazione, il concessionario può chiedere al Comune, per soddisfare tali esigenze, la disponibilità temporanea di aree confinanti e contigue, appartenenti agli agri marmiferi non concessi e non utilizzati.

La disponibilità può esse concessa, previa le necessarie verifiche da parte del competente ufficio comunale, tramite la stipula di apposita convenzione con canone da calcolarsi a valore di mercato.

Le aree così concesse non possono essere utilizzate a fini produttivi per cui sulle stesse non è possibile svolgere alcuna attività estrattiva di qualsivoglia tipo di materiale.

Disposizioni transitorie per le concessioni in essere

- 1) Le concessioni in corso, rilasciate dal Comune ai sensi del precedente Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi Comunali di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 88 del 29/12/1994, n. 59 del 04/05/1999, n. 36 del 10/04/2002, n. 123 del 19/12/2003, n. 51 del 9/07/2004, n. 61 del 21/07/2005, proseguono fino alla scadenza stabilita e non possono essere prorogate o rinnovate neppure tacitamente, fatte salve eventuali rinunce e decadenze presentate e/o dichiarate prima di tale scadenza.
- 2) Le concessioni livellarie ancora in essere, rilasciate senza indicazione della scadenza dal Comune di Carrara e dalle sopresse Vicinanze di Carrara ai sensi delle previgenti normative, scadono inderogabilmente allo scadere di 7 (sette) anni dalla data indicata dalla vigente legge regionale in materia di cave, fatte salve anche in questo caso eventuali rinunce e decadenze presentate e/o dichiarate prima di tale scadenza.
- 3) Alla stessa data decadono anche tutte le situazioni e i rapporti in cui determinati soggetti detengono a qualsiasi titolo, a seguito o meno della denuncia presentata ai sensi dell'art. 14 del precedente regolamento richiamato al comma 1, agri marmiferi e/o porzioni degli stessi il cui possesso risulti comunque contestato dal e/o concordato con il Comune .
- 4) A seguito di apposita domanda presentata dal titolare della concessione la cui scadenza sia stabilita entro 7 (sette) anni dalla data indicata dalla vigente legge regionale in materia di cave, il Comune procede al rilascio di una concessione in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica, la cui durata non può comunque superare i 7 (sette) anni dalla stessa data.
- 5) Il termine di scadenza di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 può essere incrementato di ulteriori 2 (due) anni su domanda degli interessati, qualora si tratti di imprese registrate ai sensi del reg. CE 1221/2009; inoltre può essere incrementato di 11(undici) anni sempre su domanda degli interessati e previa stipula di una convenzione con l'impegno alla lavorazione nel sistema produttivo locale di almeno il 50% del materiale da taglio per usi ornamentali estratto, da dimostrare mediante una procedura di tracciabilità dello stesso materiale che dia garanzie effettive dell'impegno assunto. Il termine di scadenza di 18 (diciotto) anni può essere ulteriormente incrementato sino ad un massimo di 25 (venticinque) anni sulla base dei seguenti criteri di premialità:
 - a) lavorazione nel sistema produttivo locale di una percentuale superiore al 50% del materiale da taglio per usi ornamentali estratto;
 - b) attivazione di fasi di lavorazione dei materiali medesimi nel sistema produttivo locale ulteriori e più complete rispetto alla semplice segagione;
 - c) implementazione degli investimenti per la sicurezza del lavoro e dei lavoratori, nonché per la tutela ambientale, rispetto a quelli effettuati nel biennio precedente la stipula della convenzione;
 - d) incremento dei livelli occupazionali rispetto allo stesso biennio di cui alla lettera precedente.L'incidenza di tali criteri ai fini dell'incremento massimo previsto sarà determinata con appositi procedimenti dei competenti organi comunali.
- 6) A seguito di apposita domanda presentata dal titolare della concessione il cui termine di scadenza sia compreso tra i 7 (sette) e i 25 (venticinque) anni dalla data indicata dalla

vigente legge regionale in materia di cave, il Comune procede al rilascio di una concessione in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica, la cui durata non può comunque superare i 25 (venticinque) anni dalla stessa data e previa stipula di una convenzione avente lo stesso contenuto di quella prevista dal precedente comma 5.

- 7) Le convenzioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 devono essere stipulate entro il 30 giugno 2019 e devono contenere il piano economico-finanziario nonché le modalità di verifica degli impegni assunti per ottenere l'estensione delle concessioni; per la valutazione di tale piano il Comune dovrà acquisire il parere del Nucleo tecnico di valutazione previsto dalla vigente normativa regionale in materia di cave.

Gli impegni assunti dovranno essere assolti a far data dall'ottavo anno di durata delle concessioni rilasciate in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica.

La mancata presentazione del piano economico-finanziario e il mancato rispetto, in qualsiasi modo accertato, degli impegni assunti, costituiscono causa di decadenza delle concessioni.

- 8) Le domande di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6 devono essere presentate entro sei dalla scadenza della concessione.

Articolo – 22-

Disciplina delle concessioni in essere e delle concessioni da rilasciare in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica.

- 1) Alle concessioni in corso di cui al comma 1) del precedente art. 21 ed alle concessioni da rilasciare in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica di cui ai commi 4) e 6) dello stesso articolo si applicano le disposizioni del presente regolamento, ivi comprese quelle che vietano la trasferibilità e la cessione a qualsiasi titolo della concessione, con la sola e limitata eccezione di quelle disposizioni che risultino strettamente correlate all'espletamento della procedura di gara.
- 2) In questa logica, per le stesse concessioni soprarichiamate il canone di concessione sarà determinato in base al valore medio di mercato dei materiali da taglio per usi ornamentali (blocchi) estratti nell'area oggetto di concessione, all'aliquota percentuale fissata dal competente organo comunale entro il limite consentito dalla normativa regionale vigente in materia di cave, e alla quantità degli stessi materiali accertate tramite le operazioni di pesatura presso le pesche pubbliche comunali.
La determinazione del canone avverrà con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 6 (lettere a, b, c) del precedente art. 13.
- 3) In conformità ai principi di cui al precedente art. 3 del presente regolamento, l'area oggetto della concessione da rilasciare in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica può essere ampliata con terreni contigui o vicini appartenenti ad agri marmiferi non concessi e non utilizzati, caratterizzati da un nesso di unitarietà e omogeneità ai fini dello svolgimento dell'attività estrattiva; in tal caso sarà conseguentemente adeguata anche l'autorizzazione alla escavazione.
- 4) In assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica, sarà comunque rilasciata un'unica concessione coincidente con il complesso estrattivo oggetto della autorizzazione alla

escavazione in essere, eventualmente come sopra adeguata; al titolare della concessione sarà intestata, previa sua espressa richiesta, anche la medesima autorizzazione.

Articolo – 23 –

Contitolarità della concessione da rilasciare in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica

- 1) Nei casi di cave che presentino più soggetti contitolari della stessa concessione anche per quote diverse e nei casi di cave cui sono riferibili più concessioni nella titolarità di soggetti diversi, le domande per il rilascio della concessione senza procedura di gara ad evidenza pubblica di cui al precedente art. 21 devono essere presentate, entro il termine previsto, da tutti i soggetti interessati ed aventi titolo.
- 2) I soggetti che non presentino la domanda incorrono nella decadenza da ogni diritto sulla e alla concessione, che sarà comunicata agli stessi a seguito degli accertamenti effettuati dal competente ufficio comunale.
- 3) I diritti e/o le quote parti dei diritti concessori dei soggetti per i quali viene accertata la decadenza andranno ad accrescere in modo proporzionale i diritti e/o le quote parti dei diritti intestati agli altri soggetti interessati che abbiano regolarmente presentato la prescritta domanda, ai quali sarà quindi rilasciata la concessione in base ai diritti e/o alle quote parti di diritti così accresciuti.
- 4) Per ogni cava sarà rilasciata un'unica concessione intestata alla pluralità dei soggetti aventi titolo.
- 5) Nei casi di cui al precedente comma 1, la coltivazione della cava oggetto della concessione rilasciata in assenza di procedura di gara ad evidenza pubblica deve essere svolta da un contitolare in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale previsti per ottenere l'autorizzazione all'escavazione ai sensi della normativa regionale vigente in materia di cave, con il consenso degli altri contitolari; allo stesso sarà intestata, previa sua espressa richiesta, anche l'autorizzazione all'escavazione in essere.
- 6) Il contitolare che svolge la coltivazione è tenuto ad assolvere gli obblighi, anche procedimentali, inerenti la concessione, compreso il pagamento integrale del canone di concessione e del contributo di estrazione previsto dalla normativa regionale vigente in materia di cave, fermo restando che la responsabilità per l'adempimento degli stessi obblighi è estesa in solido a tutti i contitolari, i quali rimangono quindi anch'essi obbligati al rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

Articolo – 24 –

Filiera corta

- 1) Ai fini della convenzione da stipulare ai sensi dei commi 5 e 6 del precedente art. 21, per sistema produttivo locale si intende il distretto apuo-ligure-versiliese rappresentato dagli stabilimenti, opifici e laboratori in cui si svolge la lavorazione e trasformazione dei materiali

da taglio per usi ornamentali estratti nelle cave dei bacini marmiferi carraresi, aventi sede operativa nei Comuni già delle province di La Spezia, Massa e Carrara, Lucca.

- 2) Agli stessi fini, per lavorazione dei medesimi materiali si intende l'insieme delle operazioni di trasformazione dei blocchi grezzi estratti, comprese la segazione in lastre e le lavorazioni artistiche, con esclusione delle operazioni di prima riquadratura.
- 3) Per consentire la verifica dell'impegno assunto con la convenzione di cui sopra, che sarà svolta annualmente dai competenti uffici comunali, ogni blocco estratto in cava, nelle sue diverse tipologie produttive, dovrà riportare, in posizione ben visibile per poter essere ripresa dal sistema video-fotografico in funzione presso le pese pubbliche comunali, una sigla di identificazione contenente il numero della cava di provenienza, un numero progressivo non ripetibile, l'anno di riferimento.

Al passaggio presso le pese pubbliche comunali, il vettore del mezzo che trasporta i blocchi estratti deve digitare tale sigla nell'apposita apparecchiatura di cui è dotata ogni pista di pesatura e scannerizzare il documento di trasporto relativo al carico trasportato.

Resta a carico del concessionario l'obbligo di trasmettere al Comune entro la fine di ogni anno, in una sezione del sito istituzionale che sarà appositamente istituita, la documentazione attestante la lavorazione dei blocchi estratti nella sua cava presso il sistema produttivo locale come definito nel precedente comma 1, documentazione che dovrà contenere la foto georeferenziata di ciascun blocco in lavorazione indicante la sigla di identificazione e la data, nonché l'attestazione del peso di ogni singolo blocco.

Articolo – 25 –

Osservatorio del Marmo

- 1) Il Comune, al fine di una conoscenza sempre più approfondita del "sistema marmo" locale, cioè dell'intera filiera che comprende i comparti della escavazione, della lavorazione e della commercializzazione dei materiali lapidei ed al fine di misurarne l'impatto diretto, indiretto e indotto sul tessuto economico-sociale del territorio, promuove l'istituzione di un "Osservatorio del Marmo" in collaborazione con la Regione Toscana, la Camera di Commercio di Massa Carrara e la Internazionale Marmi e Macchine Carrara.
- 2) Più in particolare, l'Osservatorio del Marmo dovrà fornire indicazioni per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento relative alla determinazione dei prezzi reali di mercato delle diverse qualità e tipologie produttive dei materiali escavati nei bacini marmiferi carraresi e alla misura dei quantitativi degli stessi materiali lavorati sul territorio locale.
- 3) A tale fine l'Osservatorio potrà avvalersi dell'attività di soggetti appartenenti alla comunità scientifica in possesso di adeguate professionalità ed esperienze, coinvolgendo anche centri ed istituti di ricerca locali, regionali e nazionali.

Articolo – 26 –

Entrata in vigore

- 1) Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
 - il precedente “Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi Comunali” di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 88 del 29/12/1994, n. 59 del 04/05/1999, n. 36 del 10/04/2002, n. 123 del 19/12/2003, n.51 del 9/07/2004 e n. 61 del 21/07/2005;
 - il “Regolamento per la concessione degli agri marmiferi di proprietà comunale oggetto di rinuncia, di decadenza o di abbandono per scadenza della concessione (art. 12 del Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi Comunali)” di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 126 del 25/09/2000;
 - il “Regolamento per il funzionamento della Commissione Tecnica prevista dall'art. 3 del Regolamento per la Concessione degli Agri Marmiferi Comunali” di cui all'ultima versione approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31/03/2005.